



QUOTA '90: PROFILI CRITICI DELL'ART. 35 COMMI 12 E 12 BIS DEL D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223 CONV. IN L. 4 AGOSTO 2006 N. 248

La importante manifestazione di tutte le categorie professionali svoltasi a Roma il 12 ottobre 2006 ha posto l'accento sulle misure volte alla limitazione dell'uso del denaro contante in particolare nelle transazioni riguardanti le attività professionali.

La questione merita un approfondimento.

Con l'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. nella L. 4 agosto 2006 n. 248 allo scopo di assicurare la tracciabilità delle negoziazioni in valuta corrente, sono stati introdotti precisi limiti all'uso di denaro contante.

Infatti ai sensi del comma 12 "I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro".

Il comma 12 bis prevede che detto limite è stabilito in 1000 euro sino al 30.6.2007, in 500 euro dal 1.7.07 al 30.6.08, e quindi in 100 euro dal 1° luglio 2008.

Sul piano specificatamente economico, la misura introdotta dal Governo spiega effetti che vanno ben al di là della apparente finalità perseguita dalla norma, che è il contrasto all'evasione ed elusione fiscale.

Essa, assume in tale prospettiva un diverso significato.

Infatti, a ben vedere, al di là delle gravi difficoltà che tale misura crea per gli operatori economici e per le categorie professionali, il suo effetto sostanziale, ove trovasse un'applicazione puntuale e generalizzata, è sostanzialmente quello di diminuire la circolazione del denaro contante a favore di altri mezzi di pagamento, cioè della c.d. "moneta bancaria".

Indipendentemente dal fatto che un siffatto sistema di pagamento potrebbe determinare una prassi elusiva dell'art. 1277 c.c., in quanto come vedremo la moneta contante è il mezzo ordinario estinzione delle obbligazioni, sul piano pratico si connota come misura di carattere essenzialmente deflattivo.

Come insegnano i principi fondamentali dell'economia classica se in linea generale il termine deflazione corrisponde ad un fase di contrazione della produzione e del reddito, sul piano politico-economico segnala una caduta del reddito e una restrizione della massa monetaria circolante.

La logica fattuale della odierna misura "antielusiva", nella larvata *ratio legis*, è dunque quella di restringere la massa monetaria circolante e, in ultima istanza, il suo effetto dovrebbe essere quello di determinare una riduzione dei prezzi.

Ma anche detta finalità, virtualmente ipotizzabile, parrebbe in toto vanificata dalla totale mancanza di misure strutturali che non accompagnano il d.l. n. 223/06.

Tali provvedimenti sono assolutamente marginali a causa della preponderante impronta impositiva della manovra, in termini di aumento delle entrate ed in assenza di misure volte al contenimento dei prezzi e alla riduzione reale della spesa pubblica.

Per inciso, dopo quello del Ministro dl Bilancio on. Antonio Giolitti del luglio 1973 non si ricordano altri interventi incisivi nei confronti degli oligopoli per il controllo dei prezzi.

In definitiva, non pare che il Governo attuale, nel suo rigido rigorismo, abbia adeguatamente soppesato i potenziali effetti distorsivi del mercato delle "misure anti-elusive" in discorso, dato che in assenza di un disegno economico globale di carattere equilibratore e



non meramente punitivo di alcuni ceti e categorie professionali, esse riveleranno del tutto velleitarie e sostanzialmente inefficaci.

Mutatis mutandis, il tentativo evoca, ma solo nei fini non immediatamente apparenti, quello di dimensioni realmente strutturali, che ebbe a caratterizzare un'epoca storica, la c.d. "Quota 90", quando nell'agosto del 1926 a Pesaro, il Capo del Governo annunciò che il regime avrebbe fatto rialzare il valore della moneta fino a farle toccare "quota 90", cioè novanta lire per una sterlina.

Gli effetti economici furono immediati, e ne beneficiarono principalmente coloro che avevano un reddito fisso: impiegati, operai, proprietari di case, di terre date in affitto, mentre coloro che risentirono negativamente di tale misura, perlomeno inizialmente furono proprio gli imprenditori.

Le banche - si legge in un Annuario della Banca Toscana - vennero danneggiate nella loro attività di raccolta e prestito del denaro, ma vennero avvantaggiate rispetto ai clienti che prendevano il denaro a prestito, senonchè costoro erano prevalentemente le stesse industrie controllate.

Sul piano tecnico "la "quota 90" fu raggiunta gradatamente attraverso un'azione di restrizione della moneta circolante vera e propria e di quella bancaria: con meno moneta in circolazione e con la stessa quantità di beni sul mercato, il valore della moneta sarebbe salito e disceso quello dei beni".

Certo erano altri tempi, quando non esisteva la moneta unica e non era in vigore il Trattato di Maastricht.

Tuttavia, la "quota 90" si inseriva in un ben precisa strategia di politica economica, di lungo respiro, che oggi manca totalmente poichè ci troviamo di fronte a misure disomogenee e frammentarie, del tutto slegate da un disegno di organico di risanamento dell'economia e da riforme strutturali, che non può certamente essere conseguito con affondi in danno dei ceti medi e, soprattutto, degli operatori economico-imprenditoriali e delle categorie professionali.

In sostanza, il divieto di utilizzare la moneta cartacea per transazioni e pagamenti al di sopra di soglie sempre più contenute nel tempo, dai 1.000 euro sino al 30 giugno 2007, sino ai 100 euro dal 1° luglio 2008 è una misura di sapore arcaico-dirigista che potrebbe dar luogo a due effetti particolarmente negativi, da una parte quella di limitare surrettiziamente la circolazione della carta moneta, nell'ambito di uno Stato Membro il cui ruolo è essenziale e determinante nelle sinergie economiche integrate dell'area euro, e dall'altra quella di condizionare indirettamente i consumi, che sono una funzione del reddito disponibile.

Per questo, a mio avviso, di fronte ad una distorsione dei fattori economici sul piano della massa monetaria circolante, la prospettiva non sarebbe certamente quella di una tentata abolizione della moneta cartacea (che seppur preconizzata da cultori dell'archeologia marxista è fuori della storia ed inconcepibile nell'odierno mondo globalizzato), ma di un reale controllo del tasso di incremento annuo della quantità di moneta.

Come scrisse Milton Friedman "l'inflazione è sempre un fenomeno monetario e può essere causata soltanto da un incremento della quantità della moneta più rapido di quello della produzione".

Ma da qui a pretendere, secondo una interpretazione benevola delle ridette misure anti-elusive di combattere l'inflazione vietando l'uso del denaro contante entro soglie sempre più ristrette e per di più in assenza di adeguati "provvedimenti di carattere strutturale" (vd. Mario Monti, sul Corriere della Sera dell'8.10.06), ce ne corre!

Non vorremmo che, alla fine di questo processo di indebolimento del valore intrinseco della moneta circolante come normale mezzo di scambio, la prospettiva residuale sia,



paradossalmente, quella del ritorno al *gold standard*, che fino al 1931 per la sterlina e al 15 agosto 1971 per il dollaro USA consentiva ai governi di condizionare il processo di emissione e circolazione della massa monetaria.

Per tornare al profilo strettamente giuridico, ma di sicuro interesse per l'intera collettività, va rilevato che l'art. 35 commi 12 e 12 bis si pone in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente, e con la nostra costituzione materiale, poichè viola lo stesso patto sociale costitutivo della norma fondamentale.

La limitazione e/o divieto dell'uso della moneta contante come mezzo di pagamento si pone in contrasto con il principio in forza del quale tutti i consociati sono tenuti ad accettare in pagamento le monete aventi corso legale.

Peraltro, l'applicazione della novella normativa in questione sarebbe limitata ai pagamenti a mezzo di biglietti in euro, per cui a parità del cambio, sono da ritenersi esclusi i pagamenti in valuta estera, senza limite di importo.

Il contrasto dell'art. 35 del DL n. 223/06 con le norme civili e penali è di palese evidenza.

Infatti, l'art. 1277 cod. civ. stabilisce che "I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento del pagamento e per il suo valore nominale".

L'art. 693 cod. pen. punisce con una sanzione amministrativa "Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato".

A ciò si aggiunga che le norme in parola, appaiono in contrasto con l'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura la libertà dell'iniziativa economica privata e con l'art. 47 1° comma in forza del quale "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito".

Per ridare fiducia ai consumatori e alle famiglie sarebbe forse opportuno il ripristino sulle banconote in Euro della frase che trovavamo scritta sulle lire cartacee emesse dalla Banca d'Italia "Pagabili a vista al portatore (firmato) Il Governatore - Il Cassiere", al pari della frase scritta sulla sterlina "Prometto di pagare al portatore su richiesta la somma di Una sterlina (firmato) Il Cassiere Capo della Banca d'Inghilterra", anche se come osservava un altro grande economista, nessuno avrebbe potuto cedere il suo biglietto e ricevere in cambio un altro biglietto da Una sterlina.

Resta l'obiettivo di riaffermare, di fronte ad anacronistiche misure di stampo dirigistico, la irrinunciabile preminenza dei principi normativi che presiedono alla funzione economico-sociale del sistema delle obbligazioni nella società moderna e, quindi, alla pratica regolamentazione degli istituti e degli strumenti che ne sono espressione, tra cui in primis la "moneta cartacea" e non solo la "moneta bancaria", cioè di un mezzo ordinario storicamente consolidato di facilitazione dei pagamenti e di intermediazione negli scambi.

Milano, 19 ottobre 2006

AVV. EZIO PEREGO
Avvocato in Milano
Patrocinante in Cassazione

